

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

36° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

---

**Presidenza del presidente ANGIUS**

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 10, 13
ASCIUTTI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	7
FORCIERI ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	12
THALER AUSSERHOFER ( <i>Misto</i> ) . . . . .	8
VIGEVANI, <i>sottosegretario di Stato per le</i> <i>finanze</i> . . . . .	4, 11

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 9,05.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sono state presentate sullo stesso argomento le seguenti due interrogazioni del senatore Ascutti e di altri senatori e della senatrice Thaler Ausserhofer.

ASCIUTTI, VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che ad oggi sussistono gravi problematiche inerenti l'applicazione dell'imposta IRAP per la quale non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il modello di dichiarazione definitiva, nonché la circolare applicativa;

visto:

che la difficoltà di applicazione della norma ad oggi non rende possibile determinare con esattezza l'imposta relativa nè tanto meno predisporre in maniera definitiva i bilanci di esercizio;

che il ritardo della pubblicazione degli studi di settore e i relativi chiarimenti di applicazione non permettono ad oggi di redigere i modelli Unico 1999;

considerato che le modifiche apportate nella modalità di invio delle dichiarazioni hanno già creato notevoli problematiche a livello organizzativo a professionisti e ad enti;

tenuto conto:

che le novità apportate all'imposta ICI nel predisporre modelli di pagamento personalizzati per ogni comune e modelli di dichiarazioni personalizzati costringono gli addetti del settore ad un aumento sostanzioso ed inutile della mole di lavoro;

che la diversa scadenza della presentazione delle dichiarazioni Unico 1999, singole e periodiche, crea gravi difficoltà organizzative per gli addetti al settore che tuttavia rischiano sanzioni da uno a dieci milioni per ogni dichiarazione;

considerata la difficoltà di applicazione delle numerosissime novità fiscali apportate e ancora in corso di definizione, novità che, nonostante avessero lo scopo di semplificare la materia, in realtà si sono rivelate essere solo ulteriori complicazioni;

tenuto conto tra l'altro della volontà del Governo di stabilire un rapporto più corretto tra amministrazione pubblica e contribuente,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare che:

si ripetano gli errori che in passato hanno costretto i cittadini a predisporre frettolosamente ed erroneamente gli adempimenti fiscali tanto da causare una vera e propria paralisi degli uffici finanziari;

si creino eccessivi problemi nell'adempimento di un obbligo, alimentando nel cittadino italiano una sfiducia nelle istituzioni, peraltro già tangibile;

si facciano pagare agli italiani sanzioni e interessi per cause non attribuibili a loro ma ai ritardi dello stesso Ministero delle finanze;

si gravi di costi inutili l'intera comunità;

se non ritenga opportuna la concessione di una proroga per ciò che concerne tutti i pagamenti al 31 luglio 1999 e per ciò che riguarda la presentazione di tutte le dichiarazioni al mese di ottobre dell'anno in corso.

(3-02874)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'amministrazione finanziaria ha, con notevole ritardo, pubblicato le istruzioni per la compilazione e la consegna dei questionari per gli studi di settore;

che, a tutt'oggi, non sono ancora disponibili i programmi *software* di elaborazione delle dichiarazioni per le categorie interessate;

che, attraverso l'emissione di successive circolari, il Ministero delle finanze continua a modificare ed integrare le istruzioni in merito all'elaborazione delle dichiarazioni e alle modalità di compensazione e di versamento delle imposte (esempio, circolare 9 giugno 1999 n. 127/E);

considerato che rispetto agli anni passati la predisposizione per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770), che è solo un modello riepilogativo dei dati del personale dipendente, richiede un maggior numero di adempimenti perché sono aumentati di molto i quadri da compilare e stampare,

si chiede di sapere:

come si intenda ovviare ai disagi dei contribuenti nella compilazione della dichiarazione e nei versamenti delle imposte;

se non sia il caso di prevedere l'esenzione da pene per errori formali;

se non sia il caso di spostare ulteriormente la data prevista per il versamento delle imposte prevedendo un termine unico per tutti i contribuenti almeno fino al 31 luglio;

se non sia il caso di rivedere la modulistica del 770 per semplificarla e ridurla;

cosa si intenda fare per avviare una reale semplificazione che consenta al contribuente di dichiarare i propri redditi e pagare le relative imposte nei tempi stabiliti e con la dovuta serenità.

(3-02916)

Propongo che le interrogazioni nn. 3-02874 e 3-02916 siano svolte congiuntamente. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-02916 della senatrice Thaler Ausserhofer e n. 3-02874 del senatore Ascutti ed altri senatori, che involgono le medesime problematiche concernenti, tra l'altro, la richiesta di proroga dei termini dei versamenti delle imposte e della presentazione delle dichiarazioni.

Ciò in considerazione del ritardo nella pubblicazione delle istruzioni per la compilazione e la consegna dei questionari per gli studi di settore, nonché per la non disponibilità di alcuni modelli (con particolare riferimento ai modelli IRAP).

In riferimento alla mancata disponibilità della modulistica relativa alle dichiarazioni dei redditi, il dipartimento delle entrate ha precisato che le date di approvazione e pubblicazione dei modelli di dichiarazione sono state influenzate: dai tempi necessari per l'assunzione delle decisioni relative ai termini di presentazione delle dichiarazioni, modelli 730 e 770, definite alla fine di febbraio; dai tempi necessari per la elaborazione delle sopravvenute modifiche all'IRAP; dai tempi necessari per la definizione dei 45 studi di settore approvati con quattro distinti decreti del 30 marzo 1999.

Non vanno inoltre sottaciute le difficoltà riscontrate nell'espletamento degli adempimenti necessari presso il Poligrafico dello Stato nella fase terminale di predisposizione e stampa della modulistica.

Infatti, a causa della dichiarazione dello stato di crisi di tale organizzazione, non è stato possibile svolgere le predette attività anche nell'orario di lavoro straordinario.

Del resto, il ricorso al Poligrafico dello Stato è risultato necessario in quanto, com'è noto, solo recentemente la legge di riforma di tale istituto ha consentito di superare il predetto vincolo organizzativo.

Con particolare riferimento alle lamentate problematiche inerenti all'applicazione dell'IRAP, il dipartimento delle entrate ha precisato che il modello di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive non è stato approvato contestualmente agli altri modelli di dichiarazione in quanto era necessario attendere la predisposizione del provvedimento recante, tra l'altro, le modifiche alla determinazione della predetta imposta, presentato in data 30 aprile 1999 all'esame preliminare del Consiglio dei ministri, considerato l'impatto che lo stesso poteva avere sulla modulistica in questione. Tali modelli, con le relative istruzioni per la compilazione, sono stati approvati, come è noto, con decreto 21 maggio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999. Tuttavia, le modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive sono di portata ridotta e riguardano soprattutto le banche e le società di assicurazione, mentre interessano solo marginalmente i restanti contribuenti; peraltro i produttori di *software* hanno, comunque, provveduto a distribuire i programmi aggiornati.

Per quanto concerne il ritardo nella pubblicazione degli studi di settore e nella emanazione dei chiarimenti applicativi, il predetto dipartimento ha osservato che l'emanazione dei decreti di approvazione degli studi di settore doveva essere preceduta dalla validazione degli stessi da parte della commissione di esperti (istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146). Tale validazione per i primi 45 studi di settore, approvati con i decreti ministeriali del 30 marzo 1999, è stata effettuata in data 18 marzo 1999 ed i chiarimenti per l'applicazione sono stati forniti con la circolazione n. 110/E del 21 maggio 1999.

I modelli per la comunicazione dei dati extracontabili relativi all'applicazione degli studi di settore sono stati approvati con i decreti del 21 maggio, pubblicati nel supplemento ordinario n. 108 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1999. In essi sono stati recepiti i correttivi proposti dalla commissione degli esperti che ha validato gli studi. Tali correttivi consentono di rettificare alcune componenti di costo, rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, di cui i contribuenti possono tener conto in sede di determinazione dei maggiori ricavi, nel caso in cui non risultino congrui. I predetti correttivi sono stati individuati solo in data 7 maggio, previa intesa con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, come si evince dal comunicato stampa diramato in pari data.

Dal sito *Internet* sono prelevabili tutti i modelli di dichiarazioni con le relative istruzioni.

I contribuenti non titolari di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni che hanno incontrato difficoltà nel reperimento della modulistica hanno, peraltro, avuto la possibilità di utilizzare l'assistenza che gli uffici forniscono, dal 1° giugno, per effettuare i calcoli delle imposte dovute per le situazioni reddituali più comuni.

Va, in ogni caso, evidenziato che le difficoltà create dal ritardo della pubblicazione dei predetti modelli sono state tenute presenti dall'amministrazione finanziaria che per tale motivo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 1999 ha previsto il differimento dei termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, e ha curato la diffusione delle bozze dei modelli IRAP e quelli per gli studi di settore tramite la consulta per l'informazione del contribuente ed il sito *Internet* del Ministero delle finanze. Ciò ha consentito ai contribuenti e ai loro consulenti di conoscere gli orientamenti dell'amministrazione finanziaria prima della definitiva approvazione dei predetti modelli.

Le bozze distribuite si sono rivelate sostanzialmente conformi ai modelli definitivamente approvati.

Tenuto conto delle iniziative intraprese dall'amministrazione finanziaria e della circostanza che, come si è detto, i produttori di *software*, nonostante le predette difficoltà, hanno, comunque, provveduto a rilasciare i programmi aggiornati, si può ritenere che i disagi segnalati siano, comunque, superabili.

Per quel che concerne i termini di presentazione delle dichiarazioni si rileva che, com'è noto, nella generalità dei casi la presentazione della dichiarazione è prevista fino al 20 luglio per i soggetti IRPEG e fino al

2 agosto per le persone fisiche e le società di persone. Termini questi che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, appaiono congrui.

La dichiarazione con termine di presentazione antecedente (31 maggio 1999) è il modello 770, riguardante i sostituti di imposta. Detto termine riguarda la presentazione della dichiarazione del modello 770, qualora questa non confluisca nella dichiarazione unificata (perché sono state effettuate ritenute ad un numero di soggetti non inferiore a 20 unità ovvero perché il sostituto, ai fini delle imposte sui redditi, ha un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare).

In tale ipotesi il modello 770 può essere presentato: su supporto cartaceo, tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, entro il 31 maggio 1999; su supporto magnetico, tramite consegna ad un ufficio postale, entro il 30 settembre (tale modalità di presentazione è obbligatoria per i sostituti che hanno effettuato ritenute ad un numero di dipendenti non inferiore alle 50 unità e che non sono tenuti alla trasmissione telematica diretta); ad un intermediario della trasmissione telematica (CAF, associazioni di categoria, professionisti), entro il mese di settembre. Pertanto, il termine di presentazione del 31 maggio 1999 risulta del tutto marginale.

In ordine alla maggiore complessità di tale modello va fatto presente che in esso sono confluiti anche i dati contributivi, prima forniti con il modello 01M, ed i dati assicurativi in applicazione delle disposizioni concernenti la unificazione delle basi imponibili fiscali e contributive dei redditi di lavoro dipendente introdotta dal decreto legislativo n.314 del 1997.

Per quanto concerne i termini dei versamenti, come è noto, con il decreto-legge 17 giugno 1999, n.179 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1999), recante disposizioni in materia di effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione, è stato disposto il differimento del termine dei versamenti senza applicazione della maggiorazione: al 30 giugno, per tutti i contribuenti; al 20 luglio, relativamente ai contribuenti che svolgono, in forma individuale o associata, attività per le quali risulta elaborato uno dei 45 studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999. Il beneficio si applica anche ai contribuenti interessati indirettamente all'applicazione degli studi di settore, quali i titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone ed imprese familiari (indicate all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attività.

Ciò posto, si osserva che ulteriori ritardi nell'effettuazione dei versamenti comporterebbero inevitabili ripercussioni negative di cassa; pertanto la richiesta di ulteriori proroghe non appare condivisibile.

In ordine all'opportunità o meno di «prevedere l'esenzione da pene per errori formali» eventualmente commessi dai contribuenti nella compilazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 1998, si osserva che le nuove disposizioni sanzionatorie per le violazioni di norme tributarie, in vigore dal 1° aprile 1998, prevedono tra l'altro: l'esclusione della punibi-

lità per l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997); la possibilità di regolarizzare, entro tre mesi (dall'omissione o dall'errore), eventuali omissioni o errori di carattere formale che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, senza applicazione di sanzioni (articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Inoltre, qualora dai controlli automatici eseguiti dall'amministrazione finanziaria dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione sarà tempestivamente comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, nonché la comunicazione all'amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

Ciò posto, il Dipartimento delle entrate ha precisato che l'applicazione delle sanzioni relativamente alle discordanze rilevate non riguarderà gli errori meramente formali ma quelli che comportano un mancato o carente pagamento delle somme dovute.

In tali casi, comunque, è previsto che, qualora ricorrano le condizioni di punibilità, la sanzione prevista nella misura del 30 per cento venga ridotta al 10 per cento se il contribuente provvede a pagare quanto effettivamente dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Pertanto, non appare ravvisabile l'esigenza di adottare specifici provvedimenti normativi «l'esenzione da pene per errori formali».

ASCIUTTI. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta e chiedo scusa per averlo importunato e costretto a scrivere così tanto. In realtà, quanto da lui dichiarato rappresenta una Caporetto, che non si verifica solo quest'anno; tutti gli anni si ripresenta in questo periodo per colpa del Poligrafico o a causa di pubblicazioni sulla *Gazzetta Ufficiale* o per altri motivi ancora. Il cittadino che deve pagare le tasse non è contento di farlo, specialmente in Italia.

Oltre questo aspetto, vi è anche il problema della chiarezza degli adempimenti. Come si fa a sostenere che esistono programmi aggiornati di *software* sul mercato? Chi lo dice? Con quale attendibilità questi *software* sono utilizzabili? Forse il Governo ha detto che quella ditta e quel *software* funzionano? Se si afferma che abbiamo modelli sostanzialmente conformi vuol dire che in realtà non sono conformi; è un'ammissione. Se si dice che non ci saranno problemi, sarà anche vero, però gli errori si commettono nel versamento quando i modelli non sono chiari e non parlo del nome e del cognome o di una lettera presa per un'altra.

Ci troviamo di fronte ad uno Stato che in questa fase non si comporta da rappresentante dei cittadini, ma da piccolo *boss* di campagna che impone tasse in modo non corretto, senza la chiarezza del pagamento, del versamento, dei tempi e delle modalità.

A proposito della chiarezza, vorrei portarvi un esempio. I lavoratori stranieri in Francia, dopo un certo periodo di lavoro ricevono una telefonata da parte di un dirigente dell'ufficio delle tasse dello Stato francese, il quale comunica di essere il loro referente per il pagamento delle tasse e si mette a disposizione per fornire indicazioni circa tempi, modalità ed importo delle tasse. Questo non è un sogno, è la realtà francese.

Non dico che ciò debba avvenire anche in Italia, ma desidererei almeno che lo Stato fosse corretto nei confronti del cittadino. Il fatto poi di impegnare qualcuno nello sforzo di scrivere venti pagine per rispondere a delle interrogazioni (in realtà sono risposte che lasciano il tempo che trovano, anzi sono autoaccuse chiare e lampanti) non serve nè a noi nè al cittadino, ma soprattutto non serve al Governo. Quindi, invito quest'ultimo, l'Amministrazione delle finanze, i 130.000 dipendenti preposti a riscuotere le tasse (130.000 dipendenti non produttivi) a produrre un servizio di qualità nel settore della riscossione delle imposte per rendere più agevole, più certo e più sicuro il pagamento delle tasse agli italiani.

In conclusione, mi dichiaro totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Vigevani.

THALER AUSSERHOFER. Devo sinceramente ringraziare il signor Sottosegretario per l'impegno che ha posto nel rispondere alle nostre interrogazioni. Ma proprio dalla sua risposta emerge la complessità del problema ed anche la «non soluzione» che ad esso è stata data; emergono inoltre ritardi della legislazione, nella modulistica e nei *software*, e problemi di informazione (la quale non ha funzionato). Effettivamente, come anche ieri ho dimostrato nel mio intervento, con riferimento alla difficoltà di ottenere risposte da parte del Ministero su interrogazioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi, non mi meraviglio della situazione e giustamente anche il dottor Massimo Romano, in un'intervista, afferma che «le professionalità non si inventano in un solo giorno», ed è proprio così.

Qui la questione non è stata approfondita e lo scarso tempo a disposizione dopo l'emanazione della legge e delle circolari non è stato sufficiente per «metabolizzare» le complesse innovazioni introdotte nel campo delle dichiarazioni dei redditi.

Sono contenta, perciò, del fatto che finalmente abbiamo trattato questi argomenti anche in Commissione, in modo da poterci rendere conto effettivamente dei problemi che incontrano i contribuenti nel dichiarare i propri redditi. Questa è una verifica che dovrebbe portare, poi, ad una verifica generale della situazione per individuare soluzioni volte a migliorarla.

Sono cambiate tutte le norme per la dichiarazione dei redditi ed è il primo impatto quello che fa nascere i maggiori problemi; questa volta, però, i problemi erano davvero tali da non poter essere risolti ed il contribuente si è trovato in una situazione di incertezza con riguardo alle norme e alla modulistica; ci si è trovati a dover dichiarare in tempi ristrettissimi i propri redditi senza essere in possesso delle informazioni giuste.



Credo sia dunque tempo che il Governo si renda conto del fatto che occorre una revisione generale della materia che parta da una analisi di tutti i problemi sorti in questa primavera rispetto alla dichiarazione dei redditi così da individuare soluzioni idonee.

L'esempio dell'invio telematico è giusto. Sicuramente rappresenta un vantaggio; d'altra parte, però, i controlli ancora non funzionano (dobbiamo essere sinceri), perchè gli uffici, dopo quattro o cinque anni, chiedono documentazione e informazioni al contribuente il quale ultimo (se ha fatto solo l'invito telematico e non si è procurato anche il modello cartaceo) non ha la possibilità di dimostrare (dopo questi quattro o cinque anni) quello che ha fatto. Proprio così: l'ho visto anche praticamente in quanto, con lo sviluppo dei *software* e dell'*hardware*, non si ha la possibilità, dopo quattro o cinque anni, di «leggere» ancora dati relativi a programmi antecedenti di qualche anno: non essendo possibile, le dimostrazioni richieste non possono essere fornite.

Il Governo afferma che i controlli verranno effettuati più velocemente, e che in periodi normali c'è la possibilità, entro tre mesi, di apportare modifiche senza particolari difficoltà. Rilevo che per le modifiche questo termine non appare a tutt'oggi congruo nè per il dichiarante nè, tanto meno, per l'amministrazione, che in tale periodo non sono in grado di accorgersi degli errori effettuati rispetto alle indicazioni; l'amministrazione non sarà mai in grado, entro tre mesi dalla presentazione delle dichiarazioni, di comunicare agli interessati che «questo o quell'altro» era sbagliato.

Anche la non applicabilità delle sanzioni entro tre mesi è sulla carta, ma sicuramente, in via pratica, non potrà essere attivata. Da qui anche la mia richiesta di dare almeno un segnale chiaro al contribuente assicurando che per tutte le difficoltà riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi, per i ritardi, per questioni per le quali insomma l'amministrazione non è esente da colpa, non verranno applicate le sanzioni previste per errori formali.

Ci dovrebbe essere, però, un'espressione chiara e non combinata rispetto a possibili difficoltà interpretative, perché poi c'è sempre il contribuente che deve dimostrare che in quel momento non era in possesso delle informazioni giuste, e quindi nutrive delle incertezze: sappiamo invece che questo è un fenomeno generalizzato e che tutti i contribuenti si trovano in questa situazione.

Per tutto ciò chiedo ancora una volta di verificare la possibilità (e lo farò anche con la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea in sede di esame del disegno di legge n. 4113) che il Governo predisponga una norma chiara per esentare dalle pene previste i soggetti che siano incorsi in errori, che sicuramente si determineranno, nelle dichiarazioni per le difficoltà che ho già sottolineato.

Come ho poi già fatto anche nel corso dell'ultima seduta della Commissione, chiedo che in autunno si proceda ad una verifica di tutti i problemi che i contribuenti hanno dovuto superare nel dichiarare i redditi, volta ad individuare delle soluzioni, perché penso che questa sia l'unica via utile per porre in futuro i contribuenti nella condizione di dichiarare

i propri redditi con tranquillità, senza tutte le difficoltà che finora hanno incontrato.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Forcieri:

FORCIERI. – *Al Ministro delle finanze* – Premesso:

che la legge regionale n. 54 del 1996 della Liguria prevede l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti di commercio, di cui all'articolo 5 della legge n. 217 del 1983, per gli affittacamere che esercitano la loro attività con un numero massimo di tre camere;

che tale normativa si è proposta di semplificare l'attività di un importante segmento dell'offerta turistica nella regione Liguria e in ogni altra zona del nostro paese dove le strutture ricettive sono diffuse e di piccole dimensioni;

che tuttavia ad una tale semplificazione non si accompagna a livello nazionale, come confermato anche in recenti interpretazioni ministeriali, un regime fiscale adeguato alle caratteristiche di questo tipo di attività che consenta di facilitarne l'esercizio, che, peraltro, contribuirebbe a far emergere il fenomeno in tutta la sua ampiezza, anche al fine di incentivare la qualità dell'offerta turistica, in termini di garanzie e servizi resi al turista;

che, per ulteriore paradosso, tali piccole attività verrebbero soggette all'aliquota IVA del 20 per cento, anzichè all'aliquota ridotta del 10 per cento che, così come ribadito in una nota del direttore centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del luglio 1997 «concerne solo le prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture alberghiere»;

che il risultato di una siffatta applicazione legislativa, fortemente onerosa per questi piccolissimi operatori, è quello di far cessare attività che al contrario si vogliono incentivare o di ricondurle al sommerso, così sottraendole al controllo amministrativo e annullando ogni beneficio per l'erario dello Stato, per le casse comunali e le garanzie per il turista, con grave scadimento della qualità dell'offerta;

che, infine, alcune prescrizioni di carattere igienico, impartite dalla regione Liguria a tutela del cliente e a qualificazione dell'offerta turistica, non possono di fatto trasformare chi affitta una o due camere in un imprenditore abituale, con tutti gli oneri che ciò comporta, in aperto contrasto con la ribadita volontà di semplificazione delle procedure e sburocra-tizzazione che il Governo sta portando avanti,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda assumere – in ragione delle particolari modalità di svolgimento dell'attività di affittacamere e dell'essenzialità delle prestazioni connesse, limitate alla doverosa igiene dei locali – per dare al settore trasparenza, certezza operativa ed equità degli oneri finanziari;

in particolare, se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto espresso, emanare una direttiva che espliciti che tali attività, svolte nel-

l'ambito della normale struttura familiare e limitate ad un massimo di tre camere, non possono essere ricondotte ad attività esercitate quale professione abituale, risultando così estranee al concetto d'impresa, e siano perciò da considerarsi al di fuori della sfera di applicazione dell'IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973 e successive modificazioni.

(3-01554)

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Con l'interrogazione al nostro esame il senatore Forcieri ha chiesto di conoscere se l'amministrazione finanziaria ritenga opportuno «emanare una direttiva» che consenta ai soggetti che esercitano l'attività di affittacamere, con un numero massimo di tre camere, di considerare la predetta attività estranea al concetto di esercizio di impresa, al fine di escluderla dal campo di applicazione dell'IVA.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) stabilisce che «per esercizio di impresa s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa....».

Pertanto, ai fini dell'assoggettamento all'IVA, è necessario che l'attività sia esercitata «per professione abituale». Ha precisato in proposito il dipartimento delle entrate che il necessario requisito della «professionalità» non va inteso soltanto nel senso di una costante continuità nel tempo dell'attività economica esercitata, atteso che essa può estrinsecarsi anche in una attività temporalmente circoscritta o avente carattere stagionale.

La mancanza di tale requisito, richiesto dall'articolo 2082 del codice civile come essenziale per la nozione di impresa, e quindi di imprenditore, esclude la sussistenza dell'esercizio professionale dell'attività, la quale è da considerare svolta in via occasionale e, quindi, non soggetta ad IVA.

Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, gli affittacamere, se locano abitualmente appartamenti e camere mobiliate, devono ritenersi assoggettati ad IVA. Ad avviso del predetto dipartimento non può, infatti, rilevare, agli effetti della acquisizione della soggettività passiva d'imposta, la circostanza che la legge della regione Liguria n. 54 del 1996 preveda l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla sezione degli esercenti di commercio per gli affittacamere che esercitano la loro attività con un numero massimo di tre camere.

Invero, le attività economiche che danno luogo a ricavi «aventi un certo carattere di stabilità» sono attratte (ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) nella sfera impositiva dell'IVA, attesa la necessità di adeguamento alle previsioni in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

Al contrario, come precisato nella risoluzione emanata dal dipartimento delle entrate in data 14 dicembre 1998, n. 180/E (in relazione alla legge della regione Lazio 29 maggio 1997, n. 18, concernente norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie), il carattere saltuario dell'attività, che si identifica, sostanzialmente, con quello della occasionalità, ne consente, in via generale, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. Ciò sempreché, ovviamente, l'attività, anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con un carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi, che è indice della professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.

FORCIERI. Ringrazio il senatore Vigevani per essere venuto in Commissione a rispondere all'interrogazione da me presentata; lo ringrazio soprattutto per il suo movimento fisico, in quanto nel contenuto della risposta devo purtroppo cogliere una serie di ambiguità che non consentono di esprimere una piena soddisfazione soprattutto a coloro che, in modo saltuario, non continuativo, senza organizzazione specifica, esercitano questo tipo di attività.

In forma del tutto amichevole, se il Sottosegretario me lo consente, vorrei far presente che una risposta di questo tipo probabilmente risponde ad un'esigenza di organizzazione burocratica della nostra amministrazione, ma non ad un'esigenza di chiarezza, di semplificazione, di modernizzazione del nostro sistema; tutte cose estremamente necessarie se vogliamo, da una parte, che i cittadini riacquistino quella che sempre più appare un'elevata sfiducia nei confronti delle istituzioni e dell'amministrazione (in modo particolare quella statale), dall'altra, se desideriamo che il nostro paese cambi marcia nei confronti delle esigenze che si pongono anche a seguito del nostro ingresso nell'Unione europea.

Dico questo perché da quanto detto dal Sottosegretario risulta – comunque rileggerò con calma il resoconto stenografico – che non siamo in grado di fornire una risposta certa a chi pone un quesito. Chiaramente speravo che, a seguito della risoluzione emanata dal Dipartimento delle entrate in data 14 dicembre 1998 e citata dal Sottosegretario, ci si avviasse ad un chiarimento interno che consentisse un'interpretazione univoca.

A questo punto mi piacerebbe ripetere la domanda: le famiglie che saltuariamente affittano una o due camere, secondo la loro possibilità, in particolari zone turistiche del nostro paese, come la regione Liguria e altri paesini specifici delle Cinque Terre (si tratta a volte di una forma importante di ricevibilità turistica, dal momento che non esistono in alcune zone le condizioni per costruire grandi strutture alberghiere), queste famiglie, che magari come professione svolgono un'attività agricola, di pesca o altro, e che in particolari periodi dell'anno prestano questa loro disponibilità che contribuisce concretamente al sostegno e allo sviluppo di una economia di per sé debole, devono presentare la denuncia IVA e pagare l'IVA? La risposta a tale quesito, onorevole Sottosegretario, non l'ho

ascoltata e mi dispiace. Comunque, cercherò di tornare con altri strumenti su questo aspetto.

C'è un altro punto della mia interrogazione che non è stato toccato, quello relativo all'aliquota IVA. Al danno si aggiunge – è proprio il caso di dirlo – la beffa, perché tali attività, non essendo considerate attività alberghiere, secondo alcuni uffici periferici delle imposte non possono usufruire dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento (così come da me indicato nell'interrogazione), ma devono essere assoggettate all'aliquota piena del 20 per cento.

Vorrei che ci si rendesse conto che una posizione di tal genere, lungi dal rappresentare qualsiasi possibilità di difesa della quantità delle entrate, in realtà fornisce un'immagine dello Stato inutilmente e, a mio avviso, dannosamente vessatoria e non produce alcun tipo di beneficio dal punto di vista delle entrate, poiché porta al sommerso e all'attività svolta in maniera non regolamentare.

Spero in un ripensamento da parte del Ministero e soprattutto che si possa delineare una linea chiara ed univoca (mi pare che questo sia anche il contenuto degli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto) che, ad esempio, si poteva intravedere nella risoluzione emanata dal Dipartimento delle entrate in data 14 dicembre 1998 in riferimento ad un quesito posto dalla regione Lazio, ma che questa mattina non ho colto. Il richiamo a normative generali e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non aiuta. Oggi dobbiamo chiarire, in questa situazione e di fronte alla realtà che è stata evidenziata, se si applica o meno l'IVA a questa attività, anche perché sarebbe oltremodo spiacevole che l'interpretazione delle norme venisse affidata agli uffici periferici, e che addirittura esistessero delle discrepanze, delle discriminazioni, delle diversità interpretative tra località e località, tra regione e regione. A mio avviso, questo è da evitare.

Conosco ed apprezzo le posizioni e lo sforzo che il Sottosegretario compie in direzione della semplificazione e della modernizzazione. Mi auguro che la struttura burocratica possa seguirlo di più in questa strada e possa contribuire ad ottenere risultati maggiori di quanto finora sia stato possibile realizzare e verificare.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del-giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 9,40.*





